



# COMUNE DI LEVANTO

Provincia di La Spezia

C.A.P. 19015  
Part. IVA 00197500119

Tel. 0187/80.22.1  
Fax 0187/80.22.47

## SETTORE II° FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE UFFICIO DEMANIO

N. 1 del Registro Concessioni anno 2010

N. 25 del Registro di Repertorio

### LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

#### IL CAPO SETTORE

VISTA la domanda in data 22.12.2009 prot. 16947 con la quale il Tuvo Vittorio, in qualità di presidente dell'Azienda Speciale di Levanto, ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale n. 15/2003 per occupare una porzione di arenile della superficie di mq 160, situato sulla sponda destra del torrente Cantarana del comune di Levanto, allo scopo di mantenere una struttura prefabbricata portacanoe;

VISTO il PUD del Comune di Levanto nella sua versione definitiva ed esecutiva così come presentato all'Ufficio Comprensoriale per il Demanio Marittimo in data 02.05.2005 e ss.mm.i.;

VISTE le leggi regionali nn. 13 del 28.04.1999 e n. 1 del 03.01.2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la concessione demaniale marittima n° 15/2003;

VISTI gli atti d'Ufficio per quanto non espressamente riferito;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la legge n. 494 del 04.12.1993 (di conversione in legge, con modifiche, del D.L. 05.10.1993, n. 400);

VISTA la legge finanziaria 27 dicembre 2006 n.298 contenente le recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la nautica da diporto;

#### CONCEDE

#### AII' AZIENDA SPECIALE DI LEVANTO

P.I. 00860100114

occupare una porzione di arenile della superficie di mq 160, situato sulla sponda destra del torrente Cantarana del Comune di Levanto, allo scopo di mantenere una struttura prefabbricata portacanoe e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo di Euro 340,76, determinato ai sensi dell'articolo 1 comma 252 della legge 296/2006 per complessivi Euro 2044,56 nonché Euro 34,07 ai sensi della Legge Regionale n. 56 in data 15.11.1995.

Il Concessionario si impegna, a pena decadenza ex articolo 47 lettera F del Codice della Navigazione a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte dalla Capitaneria



di Porto di La Spezia, i dati amministrativi e la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio - ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Il pagamento del canone, negli anni successivi, verrà effettuato nella misura rivalutativa in base agli indici Istat di cui all'art. 04 della Legge 494/1993 citata nelle premesse.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà la durata di anni sei dal **01.06.2009** al **31.05.2015**.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da quietanza di pagamento.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, salvo che la concessione di che trattasi non sia nelle condizioni di essere rinnovata dall'Amministrazione concedente nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione concedente avrà sempre la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

L'Amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e nelle modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Nel caso di revoca parziale si procederà alla proporzionale riduzione del canone.

Nei suddetti casi di scadenza, revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, che saranno emessi e/o notificati con le procedure di legge in vigore, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione concedente.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'Ufficio, per le opere mobili, mentre per le opere fisse e per quelle incamerate dallo Stato procederà a darne opportuna comunicazione all'Amministrazione Finanziaria per i provvedimenti di competenza ed in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali.

Fermo restando il disposto degli art. 49 del Codice della Navigazione e art. 31 del Regolamento Marittimo, tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente e non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente, sentita l'Agenzia del Demanio, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. In ogni caso il concessionario verrà denunciato all'autorità giudiziaria a norma degli artt. 54, 1161 del Codice della Navigazione con l'obbligo di corrispondere i maggiori pagamenti dovuti per tale maggiore occupazione.

Il concessionario è obbligato a provvedere, entro il termine comunicatogli, al pagamento della somma richiesta e ad eseguire tutti gli adempimenti connessi. Il concessionario si obbliga a corrispondere all'Erario, senza eccezioni di sorta, il canone nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni, come anche dalle altre leggi che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.

Il concessionario si impegna, pena decadenza ex art. 47, lett. d) del Codice della navigazione, a provvedere, entro i termini che gli verranno comunicati, al pagamento di eventuali conguagli di canoni e tutti gli altri oneri derivanti dalla presente concessione con particolare riferimento alle spese di



registrazione della licenza stessa.

Il concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione concedente copia del documento attestante il pagamento del canone.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente e l'Autorità Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse.

Non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

Dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale che esercita l'attività di polizia sul Demanio Marittimo e a quello delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata alle discipline Doganali e di Pubblica Sicurezza oltre che alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario, durante il periodo di esercizio, deve sempre essere in possesso della licenza di concessione che dovrà esibire dietro semplice richiesta di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dell'Amministrazione concedente;
- il concessionario non può iniziare i lavori eventualmente autorizzati con la presente licenza in assenza del pertinente titolo edilizio/urbanistico ove prescritto;
- il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spesa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi manufatto installato sul suolo demanio – marittimo, comprese le opere fisse incamerate al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile, all'adempimento dei relativi oneri tributari, nonché a mantenere gli impianti e le attrezzature di cui alla presente licenza, in perfetta efficienza e decoro e nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza ed igieniche, provvedendo altresì a farle collaudare inizialmente e periodicamente dagli organi tecnici competenti, anche osservando le indicazioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione Comunale.
- Il concessionario non può comunque iniziare l'occupazione dell'area demaniale oggetto della presente concessione se prima non avrà ottenuto tutte le altre concessioni, autorizzazioni e/o nulla-osta prescritti dalla normativa vigente, provvedimenti che dovranno essere mantenuti in corso di validità per l'intera durata della concessione;
- nell'area in concessione dovranno essere poste in essere tutte le precauzioni prescritte dalle norme di legge e/o suggerite dalla normale diligenza per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- il concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza degli obblighi e delle disposizioni regolamentari impartite dall'Autorità Marittima in relazione all'uso del demanio ed alla sicurezza della balneazione e della navigazione;
- il concessionario è tenuto altresì a mantenere l'area oggetto della presente licenza in condizioni di pulizia e decoro anche durante gli eventuali periodi di inattività stagionale;
- il concessionario deve adeguare gli impianti realizzati nei locali/immobili in concessione (termici, elettrici, ecc) alla normativa vigente (legge n. 46/1990 e successive modificazioni ed integrazioni);
- il presente atto è soggetto a registrazione, sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese inerenti la presente concessione, nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa;
- l'area oggetto di concessione dovrà essere accessibile ai disabili;
- il concessionario si impegna, a pena decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione a produrre, nei tempi e nei modi che verranno prescritti dalle autorità competenti, l'eventuale documentazione scrittografica ritenuta necessaria per la puntuale definizione della concessione demaniale marittima;

Il canone di cui alla presente licenza è provvisorio ed il concessionario si impegna a provvedere al suo conguaglio dopo la determinazione del canone definitivo.

Il concessionario si impegna inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere alla

contestuale costituzione di idonea cauzione così come previsto dall'art. 17 del Codice della Navigazione.

Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta l'Amministrazione dello Stato, il Comune di Levanto da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse ad essi derivare dall'uso della presente concessione.

La presente concessione viene firmata dal concessionario, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi in essa contenuti.

IL CONCESSIONARIO DICHIARA DI ELEGGERE IL PROPRIO DOMICILIO IN :

Levanto - P.zza Mazzini

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FORMATO DA N. 4 PAGINE.

Levanto, 31 MAR. 2010

IL CAPO SETTORE FINANZE  
IL CAPO SETTORE FINANZE  
Dott.ssa BARBARA MOGGIA



IL CONCESSIONARIO

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp of Azienda Speciale (ASL) with the letters "ASL" in the center and "LEI" at the bottom.